



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TUBETTI, MALAN, AMBROGIO, AMIDEI, ANCOROTTI, BALBONI, BARCAIUOLO, BERRINO, BUCALO, CALANDRINI, CAMPIONE, CASTELLI, COSENZA, DE CARLO, DE PRIAMO, DELLA PORTA, FALLUCCHI, FAROLFI, GELMETTI, GUIDI, IANNONE, LEONARDI, LIRIS, LISEI, MAFFONI, MANCINI, MARCHESCHI, MATERA, MELCHIORRE, MENIA, MENNUNI, MIELI, NASTRI, NOCCO, ORSOMARSO, PELLEGRINO, PETRENGA, PETRUCCI, POGLIESE, RAPANI, RASTRELLI, ROSA, RUSSO, SALLEMI, SALVITTI, SATTA, SISLER, SCURRIA, SIGISMONDI, SILVESTRONI, SPERANZON, SPINELLI, TERZI DI SANT’AGATA, ZAFFINI, ZEDDA e ZULLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2023**

Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone la finalità di valorizzare il patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo, in quanto territorio legato alla Prima guerra mondiale.

Si tratta di un riconoscimento simbolico, a imperitura memoria, del sacrificio di tutte le famiglie italiane coinvolte, direttamente o indirettamente, nel conflitto. Un riconoscimento a tutti quei figli che mai hanno conosciuto i propri padri, caduti tra le trincee sul Carso nella Grande guerra. Un riconoscimento alle madri d'Italia, identificate in Maria Bergamas, che, travolte dalla storia, si sono trovate a sostituire gli uomini, caricando sulle proprie spalle il peso, morale e non, di crescere orfani di padri « dispersi » in territori, per l'epoca, lontani e sconosciuti. Un riconoscimento alla memoria storica delle famiglie che, in quelle trincee, hanno posto le basi dell'Italia odierna; memoria che, per le vicissitudini del '900, è talvolta andata persa per la tradizione solamente orale. Un riconoscimento che si intende onorare tramite l'identificazione, sia come simboli dell'unità nazionale, sia come luoghi di memoria per le Nazioni d'Europa, per stimolare anche la riflessione sul passato comune dei popoli europei.

Tale riconoscimento, inoltre, intende produrre anche effetti di carattere pratico: il testo normativo invita alla tutela e alla promozione dei suddetti siti, alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico a essi legato, nonché all'istituzione del Centro di do-

documentazione nazionale sulla Grande guerra, con funzioni di archivio e centro studi.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 inserisce il provvedimento nel contesto delle attività di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e ne indica le finalità, individuate nella tutela e nella promozione della valorizzazione e della conoscenza del patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aursina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo, in quanto legato alla Prima guerra mondiale.

L'articolo 2 attribuisce al patrimonio storico di cui all'articolo 1 il valore di unità nazionale e di memoria per le Nazioni d'Europa.

L'articolo 3 istituisce il Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra, con sede a Fogliano Redipuglia, individuandone i compiti.

L'articolo 4 istituisce il premio « Maria Bergamas », in memoria della cittadina del comune di Gradisca d'Isonzo, madre di un giovane soldato caduto sul fronte, incaricata della scelta della salma posta all'interno della tomba del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, si provvede a nominare, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare i lavori di ricerca presentati e definirne l'importo del premio. Inoltre, il Ministro dell'istruzione e del merito impartisce le direttive affinché le

scuole, pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla Prima guerra mondiale

L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria per la costituzione del Centro di do-

cumentazione nazionale sulla Prima guerra mondiale per le attività da esso svolte e per l'importo in denaro del premio di cui all'articolo 4.

L'articolo 6, infine, dispone l'entrata in vigore della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e principi generali)*

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e dei popoli europei vittime della Grande guerra, la presente legge attribuisce valore di unità nazionale e di luogo della memoria per le Nazioni d'Europa al patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo.

2. Per « patrimonio storico » di cui al comma 1 si intendono i beni mobili, immobili e i siti geografici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78.

### Art. 2.

#### *(Riconoscimenti simbolici dei siti legati alla Grande guerra sul territorio del Carso e promozione di una rete internazionale di siti connessi al periodo storico della grande guerra)*

1. Ai beni mobili, immobili e ai siti geografici compresi nel patrimonio storico di cui all'articolo 1, nel rispetto delle procedure disposte dall'articolo 3, comma 3, lettera d), è attribuito il valore di simbolo dell'unità nazionale e sacro alla Patria. Ai medesimi è, altresì, attribuito il valore di luogo della memoria per le Nazioni d'Europa.

2. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 7 marzo 2001, n. 78, promuove con gli altri Stati interessati l'istituzione della « Rete internazionale di beni mobili, immobili e siti geografici, connessi al periodo storico della Prima guerra mondiale ».

### Art. 3.

#### *(Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra, di seguito denominato « Centro ».

2. Il Centro ha la propria sede nel comune di Fogliano Redipuglia.

3. Il Centro, anche avvalendosi delle collaborazioni di soggetti pubblici e privati, svolge i seguenti compiti:

*a*) raccoglie, conserva e aggiorna uno o più registri, contenenti le informazioni, raccolte autonomamente o a esso pervenute, relative al patrimonio storico di cui all'articolo 1, comma 2;

*b*) digitalizza e rende consultabili telematicamente sul sito del Centro i registri di cui alla lettera *a*);

*c*) coordina le ricerche delle famiglie dei caduti sul fronte carsico, al fine di facilitare le funzioni dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, istituito presso il Ministero della difesa;

*d*) riconosce il valore di unità nazionale ed europea al patrimonio storico di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, proposto da uno dei comuni di cui al

comma 1 del medesimo articolo, anche mediante l'iscrizione « Simbolo di unità nazionale e sacro alla Patria » e « Luogo di memoria per le Nazioni d'Europa ». L'apposizione dell'iscrizione di cui al primo periodo non deve compromettere l'integrità e l'estetica del bene;

e) promuove ricerche di natura accademica sul tema, a livello nazionale e internazionale;

f) sviluppa rapporti internazionali con enti, pubblici o privati, aventi sede al di fuori del territorio italiano e con finalità simili o uguali alle proprie.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

#### Art. 4.

*(Iniziativa per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso e legati alla Prima guerra mondiale e istituzione del premio « Maria Bergamas »)*

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito impartisce le opportune direttive affinché le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla Prima guerra mondiale.

2. È istituito il « Premio nazionale Maria Bergamas », da attribuire annualmente allo studente di scuola secondaria di secondo grado che si sia distinto per la realizzazione di un lavoro di ricerca sul tema « *Il Carso della Grande guerra come simbolo dell'unità nazionale ed europea* », anche ai fini dei compiti svolti dal Centro di cui all'articolo 3.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a nominare, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare i lavori presentati e definire l'importo in denaro del premio di cui al comma 2. Ai componenti della commissione non spetta alcuna indennità, compenso o rimborso di spese.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, valutato in due milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00